

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 17 gennaio 2023

Plenaria
4ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE informa che, a seguito dell'incompatibilità accertata dalla Giunta nella seduta del 20 dicembre 2022, il senatore Liris, con lettera del 31 dicembre 2022, ha comunicato di optare per la carica di senatore, dimettendosi dalla carica di consigliere ed assessore della Regione Abruzzo, con l'impegno di astenersi dall'esercizio delle relative funzioni (dimissioni formalizzate nella seduta del Consiglio regionale del 10 gennaio scorso) mentre il senatore Micciché, con lettera del 12 gennaio 2023, ha comunicato le proprie irrevocabili dimissioni da senatore, dichiarando di optare per la carica di deputato dell'Assemblea regionale della Sicilia.

Preannuncia a tale ultimo riguardo che, non appena l'Assemblea prenderà atto delle predette dimissioni del senatore Micciché, presumibilmente nella giornata di domani, la Giunta sarà convocata per l'individuazione del candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario.

La Giunta prende atto.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Andrea Augello, in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma**

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), ricorda che nella scorsa legislatura, in data 1° dicembre 2021, la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta una lettera con la quale l'onorevole Andrea Augello chiedeva che fosse sottoposta al Senato la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ad un atto di citazione pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Nell'esposizione introduttiva svolta nella seduta del 20 dicembre 2021 è stato già precisato che la vicenda ha origine da un *post* pubblicato dall'onorevole Augello – già senatore della Repubblica nelle legislature XV (dal 19 aprile 2006 al 28 aprile 2008) e XVII (dall'8 marzo 2013 al 22 marzo 2018) – sulla sua pagina *Facebook* in data 24 novembre 2020, con il quale egli commentava il servizio della trasmissione televisiva «Report» dal titolo «Potere Capitale», andato in onda la sera precedente ed incentrato su presunti episodi di corruzione, abusi di potere e conflitti di interessi all'interno del Corpo di Polizia Municipale della Capitale nel periodo in cui era sindaco l'onorevole Ignazio Roberto Maria Marino.

Con atto di citazione notificato il 26 ottobre 2021 l'onorevole Ignazio Roberto Maria Marino, ritenendo le suddette dichiarazioni di carattere offensivo e diffamatorio nei suoi confronti, con particolare riguardo alle conseguenze sulla sua figura professionale, ha citato in giudizio il senatore Augello dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il senatore Augello esclude che il suo commento critico avesse un contenuto offensivo, diffamatorio o lesivo della dignità dell'onorevole Marino, essendo invece rivolto alla superficialità del servizio mandato in onda da «Report».

Il senatore Augello sostiene che le circostanze ed i fatti proposti dalla trasmissione e le doglianze dell'onorevole Marino afferiscano a questioni che hanno già formato oggetto di interrogazioni parlamentari a suo tempo da lui presentate; conseguentemente, ritiene che gli stessi fatti debbano essere dichiarati insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Augello fa riferimento alle interrogazioni n. 4-03231, pubblicata il 12 gennaio 2015, n. 4-03268, pubblicata il 19 gennaio 2015, n. 4-03302, pubblicata il 22 gennaio 2015 e n. 4-03446, pubblicata il 17 febbraio 2015, tutte rivolte al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nelle quali egli poneva in luce diversi profili di responsabilità sussistenti, a suo avviso, a carico dei vertici dell'amministrazione capitolina, dei dirigenti della Polizia locale di Roma Capitale nonché – in particolare negli atti del 12 e 19 gennaio 2015 – del sindaco

di Roma, in relazione ad un presunto caso di assenteismo di massa per malattia tra i vigili di Roma Capitale verificatosi nella sera del 31 dicembre 2014.

Come evidenziato anche nella proposta conclusiva approvata dalla Giunta nella scorsa legislatura, gli atti di atti di sindacato ispettivo fin qui citati rendono configurabile nel caso di specie l'esercizio di un diritto di critica politica, idoneo a consentire il riconoscimento nel caso di specie della prerogativa.

Il relatore, facendo propria la proposta conclusiva del senatore Ur-raro, relatore del medesimo documento nella XVIII legislatura, propone pertanto che la Giunta dichiari, per i fatti oggetto del procedimento dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede di rinviare la votazione della proposta testé illustrata dal relatore, al fine di consentire un approfondimento delle questioni ad essa inerenti.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) ritiene che l'impostazione metodologica seguita dal relatore Potenti, sicuramente condivisibile, si sostanzia in una delibazione delle attività istruttorie compiute dalla Giunta nella scorsa legislatura. Ove invece si voglia riaprire un'autonoma istruttoria, allora i relatori potranno rimodulare le relazioni già depositate nella precedente legislatura.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) ricorda che nella scorsa legislatura la prassi ordinariamente seguita era quella di illustrare la proposta conclusiva in una seduta e di sottoporla ai voti in quella successiva, al fine di consentire un congruo approfondimento. Nel caso di specie la peculiarità è costituita dalla pregressa istruttoria compiuta dalla Giunta, che va salvaguardata; tuttavia la proposta di un breve rinvio formulata dal senatore Bazoli è condivisibile, consentendo a tutti di documentarsi adeguatamente relativamente alle tematiche in questione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ritiene che l'eventuale rinvio non comporta necessariamente una riapertura dell'istruttoria, potendo in ogni caso i relatori recepire tutte le risultanze emerse nella scorsa legislatura, adattandole secondo le proprie sensibilità.

Il PRESIDENTE, accogliendo le istanze di breve rinvio formulate dalla Giunta, fa presente che la votazione della proposta formulata dal relatore avrà luogo nel corso della prossima seduta della Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dall'ex senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è stato convocato presso l'organismo di mediazione ExAequo ADR di Potenza

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), nel ribadire che l'impostazione metodologica assunta dai relatori dei casi in esame consiste nel recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta nella precedente legislatura, ricorda che oggetto della controversia in questione risulta essere una richiesta di risarcimento dei danni da diffamazione a seguito delle affermazioni rese dall'onorevole Giarrusso (senatore all'epoca dei fatti) nel corso dell'intervista pubblicata dal 27 maggio 2020 sul canale YouTube «Vox Italia TV», ritenute lesive dell'onore, del decoro e della reputazione del dottor Francesco Basentini.

Tali dichiarazioni si riferiscono all'operato del dottor Basentini in qualità di capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.) ed in particolare alla scarcerazione di alcuni soggetti, comunemente noti come *boss* mafiosi che, nel contesto della pandemia da Covid-19, furono ammessi alla detenzione domiciliare ovvero agli arresti domiciliari.

A tal proposito il relatore rammenta che la giurisprudenza costante della Consulta (tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* (in un'intervista, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse nell'ambito di attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui *social*) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa all'esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all'interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (*extra moenia* e *intra moenia*), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie il relatore osserva che, nell'interrogazione a risposta scritta del 28 maggio 2020, il senatore Giarrusso ricorda le dimissioni di alcuni dirigenti del Ministero della giustizia, tra i quali il dottor Francesco Basentini ed ipotizza un legame tra le rivolte nelle carceri e le scarcerazioni avvenute in seguito.

In tal caso appare evidente che la sussistenza del requisito del nesso funzionale, considerato che la dichiarazione *extra moenia* appare funzionalmente connessa con l'atto *intra moenia* citato (ossia l'interrogazione del 28 maggio 2020), attesa la coincidenza contenutistica tra le due predette dichiarazioni, emergente *ictu oculi* ed in maniera indubbia.

Per quanto concerne il requisito del «legame temporale» fra l'attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, occorre considerare il rapporto di sostanziale contestualità di atti esterni ed atti tipici che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 335 del 2006, è «*in linea di principio ipotizzabile anche tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi* [...]».

Pertanto, nel caso in esame, considerando il ridottissimo lasso di tempo tra l'intervista e l'interrogazione presentata – che potrebbe essere dovuto anche ai tempi tecnico-burocratici per la pubblicazione dell'atto di sindacato ispettivo – la Giunta, nella scorsa legislatura ha ritenuto sussistente anche il requisito della contestualità e quindi ha riconosciuto l'insindacabilità delle citate dichiarazioni, conclusioni che il relatore afferma di condividere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.